

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 40

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - SCHIRRU - MULA - SATTA Giovanni - USAI - LANCONI

il 5 agosto 2019

Accesso alle borse di studio regionali per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è diretta a porre rimedio, per quanto possibile, alla carenza di figure mediche specialistiche che grava sul sistema sanitario della Sardegna, con riferimento sia ai reparti ospedalieri che alla medicina territoriale, nonché a affrontare il problema dell'accesso alle scuole di specializzazione da parte dei giovani laureati sardi.

A tale proposito merita di essere rilevato che secondo le statistiche elaborate da Anao-Assomeed entro il 2025 mancheranno in organico in Sardegna 1.154 medici specialisti, con particolare criticità per le specializzazioni in Medicina di urgenza/emergenza, Anestesia e rianimazione, Pediatria, Chirurgia generale, Medicina interna e Nefrologia.

La presente proposta interviene attraverso una revisione dei criteri che regolamentano le borse di studio regionali per la frequenza delle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia e l'incremento delle dotazioni finanziarie a ciò destinate.

Nello specifico, con il primo comma dell'articolo 1, vengono completamente modificati i criteri di accesso alle borse di studio prevedendo esplicitamente che i beneficiari siano in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:

- abbiano conseguito il diploma di maturità presso uno degli istituti di scuola secondaria di secondo grado della Sardegna;
- abbiano conseguito una certificazione QCER C1 di lingua sarda o catalano di Alghero o gallurese o sassarese o tabarchino;
- siano residenti nel territorio della Regione da almeno dieci anni alla data della richiesta di assegnazione del contratto di formazione specialistica.

In questo modo si intende agevolare, per quanto possibile, l'accesso alle scuole di specializzazione dei giovani laureati dell'isola.

All'articolo 1, comma 2, si introduce a carico dei beneficiari l'obbligo di effettuare l'attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione e dalle università di Cagliari e Sassari e, soprattutto, l'obbligo di svolgere la propria attività professionale per almeno un triennio presso il territorio regionale, una volta conseguita la specializzazione, salvo diversa indicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. In questa maniera si intende incentivare la permanenza sul territorio delle professionalità specialistiche formate grazie al contributo regionale e, contemporaneamente, scoraggiare l'accesso alle borse di studio dei professionisti che abbiano già programmato un proprio percorso professionale slegato dal territorio della Sardegna.

Con l'articolo 2 si intende, inoltre, incrementare sensibilmente le risorse destinate alle borse di studio regionali, ammontanti, attualmente, a 4 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, portandole a 22 milioni di euro annui.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 12 del 2013
(Contributi annuali borse di studio)

1. Il comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013) è così sostituito:

"46. I contributi annuali previsti dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia) sono estesi, nei limiti stabiliti dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, anche per la frequenza delle scuole di specializzazione aventi sede amministrativa presso università non sarde e sede aggregata presso le università degli studi della Sardegna. Possono accedere ai contributi i medici abilitati all'esercizio della professione che non abbiano già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata, in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:

- a) abbiano conseguito il diploma di maturità presso uno degli istituti di scuola secondaria di secondo grado della Sardegna;
- b) abbiano conseguito, a seguito dei corsi predisposti e in accordo con la legge n. 482 del 1999 e con la legge regionale n. 22 del 2018 una certificazione QCER CI di lingua sarda o catalano di Alghero o gallurese o sassarese o tabarchino. Nelle more dell'applicazione della legge regionale n. 22 del 2018, è considerato titolo equipollente il possesso dell'attestato di frequenza del corso di lingua sarda di approfondimento "CUBAS" (II livello) istituito dalla Regione autonoma della Sardegna;
- c) siano residenti nel territorio della Regione da almeno dieci anni alla data della richiesta di assegnazione del contratto di formazione specialistica.

I beneficiari mantengono la residenza in Sarde-

gna per tutto il periodo di frequenza.".

2. Dopo il comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013, sono inseriti i seguenti:

"46 bis. La concessione dei contributi annuali di cui alla legge regionale n. 5 del 1992 e al comma 46 è disposta per contratti di formazione specialistica che prevedano per il beneficiario il rispetto dei seguenti impegni:

a) impegno dello specializzando a svolgere la propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione e dalle Università di Cagliari e Sassari;

b) impegno dello specializzando a prestare la propria attività lavorativa per un periodo minimo di tre anni, entro i 5 anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio Sanitario della Regione autonoma della Sardegna o presso le Università di Cagliari o Sassari. L'impegno viene meno se l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale non informa il beneficiario del proprio interesse alla collaborazione entro novanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione.

46 ter. Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 46 bis comporta a carico del beneficiario l'obbligo di procedere alla restituzione dal 50 per cento fino all'80 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione."

Art. 2

Incremento risorse finanziarie

1. Gli stanziamenti di cui alla missione 13 - Tutela della salute, programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria, capitolo SC02.1118 - (Contributi alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio destinate alla frequenza delle scuole di specializzazione) del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2019-2021 sono incrementati di euro 18 milioni annui.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 18 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si fa fronte a valere sulle risorse finanziarie del programma operativo FSE 2014-2020 iscritte nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2019-2021 in conto alla missione 1 - programma 12 - titolo 1.